

GESTIONE DEI PATRIMONI - 01 FEBBRAIO 2017 ORE 06:00

Patti di famiglia: trasferimento dell'impresa a costo zero

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM Jean Monnet, e Nicola Guaragnella - Loconte & Partners

Sfruttando le agevolazioni previste dall'ordinamento italiano, è possibile trasferire un'impresa ai propri discendenti e/o al coniuge senza dover corrispondere le imposte di donazione e successione. Per applicare questa agevolazione - denominata patti di famiglia - devono ricorrere alcuni requisiti. In particolare, i beneficiari del trasferimento, che devono essere discendenti del dante causa, si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento. Deve essere resa, inoltre, apposita dichiarazione di voler usufruire dell'agevolazione contestualmente all'atto di trasferimento e/o alla presentazione della denuncia di successione.

Il **passaggio generazionale delle imprese** non solo in Italia, ma a livello europeo, ha sempre presentato forti criticità e problematiche, causate prevalentemente dalle difficoltà di riorganizzazione della governance e dal carico fiscale.

Per tali motivi vi sono stati diversi interventi della Commissione della Comunità europea, con cui la stessa perorava l'**eliminazione** di tutti quei **vincoli di natura successoria** a causa dei quali il passaggio generazionale delle imprese presentava forti criticità e problematiche.

A tal uopo, a seguito della reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, avvenuta con il D.L. n. 262/2006, con la legge Finanziaria 2007 il Legislatore ha previsto che i **trasferimenti in favore dei discendenti** di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, alla presenza di determinati requisiti, non vengano assoggettati all'imposta.

Tale agevolazione, attecnicamente denominata "**patti di famiglia**", è stata apportata con l'introduzione del comma 4-ter all'art. 3 (rubricato Trasferimenti non soggetti all'imposta) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS).

Quali requisiti?

I requisiti necessari per l'applicazione dell'agevolazione in parola sono i seguenti:

- i beneficiari del trasferimento devono essere discendenti del dante causa;

- questi si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo per **non meno di cinque anni** dalla data del trasferimento;

- deve essere resa apposita dichiarazione di voler usufruire di tale agevolazione contestualmente all'atto di trasferimento e/o alla presentazione della denuncia di successione.

Un ulteriore requisito riguarda solamente i **trasferimenti di quote sociali e azioni** dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), TUIR, tra cui sono annoverate le società di capitali. In questi casi, al fine di poter usufruire del beneficio, è necessario che in capo al dante causa venga acquisito o integrato il **controllo** ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, e quindi che il soggetto nei cui confronti avviene il trasferimento acquisisca o integri la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Agevolazione estesa al coniuge

Con la legge Finanziaria 2008 l'agevolazione dell'art. 3, comma 4-*ter*, TUS, prevista inizialmente solo in favore dei discendenti, è stata estesa anche in favore del coniuge.

Decadenza

Come evidenziato, un requisito fondamentale per poter godere dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione è il proseguimento dell'attività o la detenzione del controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'**imposta** in misura ordinaria, della **sanzione** amministrativa prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere corrisposta.

La **decadenza** dal beneficio può verificarsi anche in modo **parziale**, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il beneficiario, nel quinquennio, ceda un ramo dell'azienda. In tal caso la decadenza dal beneficio si verifica limitatamente al ramo di azienda trasferito, purché, per la parte d'azienda non trasferita, il cedente prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa.

Imposte ipo-catastali

La totale esenzione dal pagamento delle imposte in caso di trasferimento, si applica anche a quelle **ipotecarie e catastali** relative a beni immobili facenti parte dell'azienda oggetto di trasferimento.

Al riguardo, l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 347/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), con riferimento all'imposta ipotecaria prevede che "non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo".

Con riferimento all'imposta catastale, invece, l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 347/1990 prevede che non sono soggette ad imposta le volture relative a trasferimento di cui all'art. 3 del TUS.

Imposta di registro

Un'ulteriore agevolazione è prevista per quanto concerne l'imposta di registro relativa agli atti di donazione che prevedono il trasferimento di un'impresa, nei casi in cui sussistano le condizioni previste per poter usufruire del beneficio dei c.d. **patti di famiglia**. Ciò in quanto l'art. 55, comma 2, del TUS statuisce che "gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente [salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo]".